



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 67 – 20 APRILE 2023**

Udienza del 19 Aprile 2023

**49.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **RIMAROLI Lorenzo** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD SAN PIO V
- S.S. **ASD SAN PIO V** in persona del Presidente p.t.
- Atleta **L. C.** in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Antonio Mennuni	Componente

- Sig. **Lorenzo Rimaroli** n.q. di Presidente della ASD SAN PIO V per aver effettuato il tesseramento dell'Atleta minore L. C. malgrado la stessa era già tesserata per altro sodalizio - denominato Cem Torricelli Lombardia V14 Ssd a.r.l. - usando codice fiscale differente, determinando le seguenti violazioni disciplinari: artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav; artt. 18, 19, 21, 22, 28, 29 R.A.T.; 74, 75, 76 e 77 Reg. Giur. con l'aggravante di cui all'art. 102 del Reg. Giur. lett. J nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;

- S.S. **ASD SAN PIO V** in persona del l.r.p.t. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale per il capo sopra indicato al punto 1 Per quanto sopra succintamente motivato, ritenuta provata la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti a contestati e

- Atleta minore **L. C.** – già tesserata con la Cem Torricelli Lombardia V14 Ssd a.r.l.– per essersi tesserata - in costanza di vincolo - con altro sodalizio denominato ASD SAN PIO V comparando anche sulla lista gara del citato sodalizio Asd San Pio V, determinando la violazione delle seguenti norme: Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 8, 10, 10bis e 16 dello Statuto FIPAV; artt. 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del R.A.T. e artt. 74, 75, e 77 del Regolamento Giurisdizionale.



Il presente procedimento trae origine dal provvedimento reso in data 27.01.2023 dall'Ufficio Tesseramento (prot/tess/00100/23) con il quale, previa dichiarazione di esistenza e validità del preesistente tesseramento dell'atleta minorenni L. C. con il sodalizio CEM Torricelli Lomb. V14 SSD a r.l., ha per l'effetto disposto la revoca dell'omologa del successivo tesseramento della medesima atleta con il sodalizio ASD San Pio V, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura Federale per il seguito disciplinare di competenza della stessa.

Dalla documentazione acquisita dalla Procura in allegato al provvedimento dell'U.T. è emerso che l'atleta L. C., già tesserata con la società CEM Torricelli Lomb. V14 SSD a r.l., risultava esser stata successivamente tesserata, ma con dati anagrafici diversi, con il sodalizio San Pio V.

La circostanza era stata evidenziata in occasione di una gara svoltasi in data 20.01.2023 allorquando si rinveniva un'incongruenza sulla data di nascita inserita nel modulo Camp3 e, all'esito dei documenti di identità acquisiti dall'U.T. territoriale, si accertava l'esistenza di un doppio tesseramento: il primo in essere con la società CEM Torricelli Lomb. V14 SSD a r.l. con i dati anagrafici corretti ed il secondo, successivo all'altro, con il sodalizio oggi incolpato, in forza di dati anagrafici alterati.

A seguito dell'avvio dell'azione disciplinare, sia il sodalizio che i genitori dell'atleta minorenni facevano pervenire separate memorie a mezzo delle quali: la ASD San Pio V confermava i fatti oggetto di indagine, riconducendo il tutto ad un proprio errore di digitazione della data di nascita dell'atleta, dovuto alla scarsa dimestichezza con le procedure di tesseramento on line, essendo al primo anno di affiliazione; quanto ai genitori dell'atleta, gli stessi evidenziavano che nelle operazioni di tesseramento con la ASD San Pio V non erano emersi precedenti vincoli tesserativi in essere che, ove esistenti, avrebbero portato al blocco della procedura e dunque riconducevano i fatti all'errore commesso dal sodalizio incolpato nell'inserimento dei dati anagrafici.

A sostegno della propria buona fede, sia il sodalizio che i genitori dell'atleta hanno evidenziato che, una volta emerso l'errore, tutto si è risolto in tempi rapidi con un'operazione di prestito dell'atleta, resa possibile dagli ottimi rapporti esistenti anche con la società CEM Torricelli Lomb. V14 SSD a r.l.



Ritenendo di aver acquisito sufficienti elementi di colpevolezza e giudicando le difese dei prevenuti inidonee a scriminare la condotta a loro imputata, la Procura Federale deferiva tutti gli odierni incolpati dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza – fissando per la discussione l'udienza del 19/04/2023.

In tale sede, compariva per la Procura l'avv. Marco Rossini il quale rappresentava che, nelle more dell'udienza, la Procura aveva fornito apposito consenso ad un'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 33 R.G. presentata dal sodalizio e del legale rapp.te del medesimo, individuando le rispettive sanzioni della sospensione da ogni attività federale per la durata di un mese a carico del sig. Lorenzo Rimaroli e della multa di € 100,00 a carico della ASD San Pio V. Il Procuratore pertanto, dato atto dell'intervenuto accordo ed illustrato il deferimento per quanto concernente la responsabilità dell'atleta incolpata, concludeva per l'accertamento della responsabilità della stessa e per l'applicazione di idonea sanzione.

Comparivano altresì i genitori dell'atleta incolpata, i quali si riportavano alla memoria già depositata dinanzi alla Procura, ribadendo l'assoluta inesistenza di profili illeciti nella condotta ascrivibile all'atleta (e per essa ai propri genitori) ed evidenziando ancora gli ottimi rapporti in essere con la CEM Torricelli Lomb. V14 SSD, in forza dei quali detto sodalizio non avrebbe frapposto alcun ostacolo ad un'operazione di prestito e/o addirittura allo svincolo dell'atleta.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale, acquisita agli atti copia della suddetta istanza ex art. 33 R.G., in relazione alle posizioni del sodalizio e del legale rapp.te ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate.

Quanto invece alla posizione dell'atleta incolpata, è d'uopo evidenziare che il sodalizio si è assunta la piena ed esclusiva responsabilità dell'errore verificatosi nella procedura di tesseramento e che dagli atti è emersa in modo chiaro ed inequivocabile la totale assenza di finalità elusive, come desumibile dalla sollecita e fattiva collaborazione fornita dalla CEM Torricelli Lomb. V14 SSD, sodalizio con il quale era risultata essere ancora



vincolata l'atleta, nel concedere senza riserve il prestito di quest'ultima al sodalizio San Pio V non appena emersa la problematica del doppio tesseramento.

Dunque ritiene il Tribunale che all'atleta non possa imputarsi la violazione dei principi di lealtà e probità sportiva che ogni tesserato è tenuto ad osservare e rispettare in ogni circostanza; violazione che, ove sussistente, implicherebbe necessariamente l'irrogazione di sanzioni afflittive a carico del responsabile.

Pur tuttavia, rimane e merita di essere sanzionata l'irregolarità in cui comunque è incorsa l'atleta la quale, essendo a conoscenza del preesistente vincolo con la CEM Torricelli Lomb. V14 SSD, avrebbe dovuto acquisire certezze sulla propria posizione tesserativa ancor prima di sottoscrivere il modulo di primo tesseramento con la ASD San Pio V e ciò a prescindere dall'esatto o errato inserimento dei suoi dati anagrafici da parte del nuovo sodalizio vincolante.

Ritiene però il Tribunale che la sanzione da irrogare, tenuto conto della prevalente responsabilità ascrivibile al sodalizio e della condotta collaborativa palesata dall'atleta e dai genitori della stessa, possa essere contenuta nei limiti di cui al dispositivo.

Il Tribunale

### **PQM**

A) Quanto alla posizione del sodalizio e del legale rapp.te dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica:

- a carico del Presidente sig. Lorenzo Rimaroli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 1 (uno);
- a carico della ASD San Pio V, in persona del legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 100,00 (cento);

B) Quanto all'atleta L. C. applica la sanzione dell'ammonizione.

Roma, 20 aprile 2023

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 aprile 2023